

newsletter
APRILE 2017

IN PRIMO PIANO



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Lavoratori impatriati: esercizio dell'opzione per il regime fiscale agevolato

Circolare n. 16, del 6 aprile 2017

Con provvedimento n. 2017/64188 del 31 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale previsto dal D.Lgs. 147/2015, per i lavoratori impatriati entro il 31 dicembre 2015.

Tale opzione consente l'imponibilità dei redditi ai fini IRPEF nella misura del 70% per il 2016 e del 50% per il 2017 e per i tre periodi successivi, in alternativa alle agevolazioni previste dalla legge 238/2010. Tale legge prevede l'imponibilità dei redditi nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori per il biennio 2016-2017.

Il termine per l'esercizio dell'opzione, inizialmente fissato per il 30/4/2017, è prorogato al 2 maggio 2017 in quanto trattasi di giorno festivo.

Il provvedimento chiarisce che, per l'anno di imposta 2016 i lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione, applicano il regime previsto dal D.Lgs. 147/2015 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%. Per l'anno di imposta 2017 l'agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017.

Le imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono versate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, o rateizzate in un numero definito di rate mensili di uguale importo scelto dal contribuente.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata con una richiesta al datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000 e contenente le generalità, il codice fiscale, l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza; nonché l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra indicato, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.

I sostituti d'imposta operano le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga precedenti al ricevimento della suddetta richiesta e le ritenute calcolate in applicazione del D.Lgs. 147/2015 sull'ammontare complessivo degli emolumenti.

Con riferimento alla decorrenza, è stato precisato che il regime in esame parte dall'anno di imposta 2016 e fino al 2020.

Aree di crisi industriale complessa: disponibili le risorse

Circolare n. 17, del 7 aprile 2017

Con decreto n. 12 del 31 marzo 2017 emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il dicastero dell'Economia e registrato il 5 aprile scorso sono state assegnate, per le competenze relative al 2017, le risorse finanziarie alle Regioni Lazio, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Liguria e Umbria, al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi previsti dal comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. La norma consente, in deroga alla durata massima della CIGS e nei limiti delle risorse disponibili, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, la possibilità di beneficiare di un ulteriore intervento.

La misura è destinata alle imprese che hanno beneficiato di trattamenti di CIGS conclusi nel 2016/2017 e che operino in un'area di crisi industriale complessa.

A dette imprese potrà essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi.

Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Sul tema il Ministero del lavoro ha precisato che, in considerazione della specialità della normativa, in presenza di un accordo sottoscritto nell'anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

Il Dicastero ha altresì chiarito che nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015. Dell'avvenuto invio al Servizio Ispettivo competente dovrà essere fornito adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

APE: operativa dal 1° maggio

Circolare n. 18, del 13 aprile 2017

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è in vigore l'APE, anticipo finanziario a garanzia pensionistica disciplinato dalla legge 232/2016. Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, finalizzato a gestire esuberanti del personale (c.d. *APE aziendale*) e ad accompagnare i lavoratori ancora dipendenti (c.d. *APE volontaria*) o licenziati (c.d. *APE sociale*) alla pensione.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Il termine del 1° maggio, tuttavia, per l'APE volontaria è destinato a slittare per consentire il completamento della piattaforma informatica.

L'APE può essere richiesto, esclusivamente in via telematica, dagli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla Gestione separata, che, al momento della richiesta:

- hanno un'età anagrafica minima di 63 anni
- maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,
- siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni (c.d. *APE volontaria*);
- la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto e la durata minima dell'APE è di sei mesi.

L'APE potrà essere utilizzata anche per gestire gli esuberanti derivanti da ristrutturazione aziendale (c.d. *APE aziendale*). In tal caso i datori di lavoro partecipano al costo sostenuto dal lavoratore con il versamento di un contributo all'INPS nella misura definita fra le parti, e che non sia inferiore – per il 2017 – al 33% della retribuzione imponibile dell'ultimo anno.

Sempre in via sperimentale e con decorrenza dal 1° maggio 2017 potranno accedere all'APE anche i lavoratori (c.d. *APE sociale*):

- licenziati, anche in occasione di un licenziamento collettivo, dimessi per giusta causa o il cui rapporto è stato risolto consensualmente nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- che hanno compiuto 63 anni,
- che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.